

Art. 13.14 – Altezza degli edifici

L'altezza di zona è quella ammessa come massima altezza raggiungibile risultante dalle norme di P.R.G..

L'altezza massima è la distanza compresa tra la quota del terreno naturale preesistente sino all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile; per isolai inclinati si considera la quota media dell'intradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto.

Nella sola zona omogenea C2 Residenziale Rada l'altezza massima è la distanza compresa tra la quota del terreno naturale preesistente sino alla quota d'imposta della gronda, nella parte più bassa del perimetro dell'edificio.

L'altezza verso valle degli edifici su terreni in pendenza può essere aumentata di mt. 1,50 rispetto all'altezza massima stabilita per tutte le zone delle presenti N.T.A., **a condizione che la pendenza del terreno naturale sia superiore al 20%. Per terreni con pendenza naturale fino al 10% non è previsto nessun aumento di altezza. Per terreni con pendenza naturale superiori al 10% e fino al 20%, l'altezza verso valle degli edifici può essere aumentata di mt. 0,70.**

L'altezza massima di zona si intende operativa ove non ostino diverse prescrizioni o vincoli posti ai sensi del D.Lgs. 29/10/1999 n. 490 sulla protezione delle bellezze naturali.

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, eventualmente integrata dagli esperti ambientali, potrà consentire che torri campanarie, ciminiere, attrezzature tecnologiche e volumi tecnici superino l'altezza massima prescritta dal P.R.G.